



COMUNICATO N. 168/L – 14 APRILE 2021

168/258

Comunicazioni della F.I.G.C.

Si riporta il testo del Com. Uff. n.205/A della F.I.G.C., pubblicato in data 13 Aprile 2021:

Comunicato Ufficiale n. 205/A

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare l'art. 40, delle N.O.I.F., con l'introduzione dei commi 1 bis e 1 ter;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

delibera

di approvare la modifica all'art. 40, delle N.O.I.F., con l'introduzione dei commi 1 bis e 1 ter, secondo il testo allegato sub A).

Publicato in Firenze il 14 Aprile 2021

IL PRESIDENTE
Francesco Ghirelli



NORME ORGANIZZATIVE INTERNE DELLA F.I.G.C.

Art. 40

Limitazioni del tesseramento calciatori

1. Gli allenatori professionisti e gli arbitri non possono tesserarsi quali calciatori. Il calciatore che si iscrive nell'albo degli allenatori professionisti o se consegua la qualifica di arbitro decade dal tesseramento e non può più tesserarsi quale calciatore, fatto salvo, in tale ultima ipotesi, il rilascio di nulla osta ad un nuovo tesseramento quale calciatore rilasciato da parte della Società cui il richiedente era vincolato all'atto dell'assunzione della qualifica di arbitro.

1 bis. Le limitazioni al tesseramento come arbitro di cui al precedente comma non si applicano ai calciatori tesserati con Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti o al Settore per l'attività giovanile e scolastica, che al termine della stagione sportiva, cioè al 30 giugno, non abbiano ancora compiuto il diciassettesimo anno di età.

1 ter. Gli arbitri, con doppio tesseramento, non possono essere impiegati nella direzione di gare relative ai gironi delle competizioni in cui sia presente la Società per la quale sono tesserati quali calciatori.

...omissis....